



Città di Recco
Città Metropolitana di Genova
Decorata di medaglia d'oro al merito civile

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20/09/2011

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/06/2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04/04/2017

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	5
Art. 2 - Termini e definizioni	6
TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO	7
CAPO I – SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ' ..	7
Art. 3 -Norme generali	7
Art. 4 - Obblighi dei gestori di pubblici esercizi ed analoghi.	8
Art. 5 - Prevenzione di danneggiamenti	9
Art. 6 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi ed uso di mezzi recanti molestia	10
Art. 7 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste	10
Art. 8 - Accensioni pericolose - Lancio di oggetti accesi	12
Art. 9 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici..	12
Art. 10 - Nettezza e sicurezza dei luoghi di carico, scarico e trasporto delle merci.....	13
Art. 11 - Sicurezza ed igiene degli edifici pubblici o privati – Edilizia residenziale pubblica	14
Art. 12 - Oggetti sospesi.	16
Art. 13 - Conduzione e custodia di cani e altri animali	16
Art. 14 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'individuale ed altrui incolumità	19
CAPO II – CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO	19
Art. 15 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori	20
Art. 16 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere	20
Art. 17 - Stabilimenti balneari e piscine aperte al pubblico.	23
Art. 18 - Stillicidio, stenditura e polveri	23
Art. 19 - Uso del suolo pubblico.....	24
Art. 20 - Igiene e decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa	25
Art. 21 - Giochi in luogo pubblico.....	27

Art. 22 - Recinzione e manutenzione terreni	28
Art. 23 - Collocazione sedie, tavolini, tende ed altre strutture mobili od immobili.	29
Art. 24 - Decoro dei fabbricati.	30
Art. 25 - Tetti, cornicioni e canali di gronda negli edifici	30
Art. 26 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane.....	31
Art. 27 - Corsi d'acqua	32
CAPO III – PUBBLICA QUIETE	32
Art. 28 - Norme generali	32
Art. 29 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo.....	33
Art. 30 - Rumori e schiamazzi per le strade	33
Art. 31 - Rumori nelle abitazioni.....	33
Art. 32 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali	34
CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE	35
Art. 33 - Commercio itinerante	35
Art. 34 - Negozi ed articoli per soli adulti	35
Art. 35 - Vendita delle merci esposte.	36
Art. 36 - Esposizione merci su suolo pubblico.	37
Art. 37 - Bagni e toilettes.	37
Art. 38 - Uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune.	38
Art. 39 - Mestieri ambulanti e artisti di strada.....	38
Art. 40 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti.....	39
Art. 41 - Noleggio di velocipedi ed altre attrezzature	40
Art. 42 - Noleggio autovettura con conducente.....	40
Art. 43 - Autobus urbani	40
Art. 44 - Volantinaggio, distribuzione oggetti, raccolta fondi ed altre forme di pubblicità.....	41
TITOLO III – SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI	41
AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO	41
CAPO I – SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI	41
Art. 45 - Sistema sanzionatorio.....	42
Art. 46 - Sanzioni pecuniarie	43
Art. 47 - Sequestro e confisca.	43

Art. 48 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.	44
Art. 49 - Segnalazioni o reclami	44
CAPO II – PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO	44
Art. 50 - Sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e/o rimozione delle opere d'immediata attuabilità.	44
Art. 51 - Sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e/o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.	45
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI	46
Art. 52 - Entrata in vigore	46
Art. 53 - Abrogazioni	46
Art. 54 - Rinvio a normativa specifica.....	46

Sanzioni pecuniarie allegati da pag. 47 a pag. 56

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la pace sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la tutela della privata proprietà, la qualità della vita dei cittadini singoli od associati con particolare riguardo ai soggetti deboli, quali anziani, bambini, disabili o comunque svantaggiati.
- 2) Esso è l'espressione delle funzioni di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs. 31/03/1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15/3/1997, n. 59) nonché dalla Legge Regione Liguria 1/8/2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale).
- 3) Per polizia amministrativa locale, si intende l'insieme delle misure volte a garantire ad ogni soggetto presente nel territorio comunale, l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose, nello svolgimento delle attività in materie ove il Comune esercita le competenze attribuitegli dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs. 31/03/1998, n.112.

- 4) Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) tutela del pubblico e privato patrimonio;
 - c) convivenza civile, vivibilità del territorio, igiene e pubblico decoro;
 - d) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - e) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.
- 5) Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

Art. 2

Termini e definizioni

- 1) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “regolamento” senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.
- 2) Quando nel presente testo ricorre il termine “suolo, area o spazio pubblico”, per tale deve intendersi sia il suolo di dominio pubblico in senso stretto, che il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico o comunque di fatto aperto al pubblico.
- 3) Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del Regolamento, si definisce:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle misure adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di pericolo anche potenziale, quale danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;

b) tutela del pubblico e privato patrimonio: la salvaguardia di cose mobili ed immobili di proprietà o di mero uso pubblico e dei privati, singoli ed associati;

c) convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro: tutti i comportamenti e le circostanze che garantiscono l'armonica convivenza dei cittadini, nel reciproco rispetto, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che conformino l'aspetto urbano ai criteri di decoro comunemente condivisi;

d) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, singoli od associati, sia nel normale svolgimento delle loro occupazioni che nel riposo;

e) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I – SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

Art. 3

Norme generali

- 1) Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
- 2) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, nei luoghi

pubblici come nelle private dimore, di causare, con il proprio comportamento, pericolo per l'incolumità alle persone, alle loro attività o alla loro libera e pacifica circolazione, nonché renderle vittime di molestie, disturbo o turbativa.

- 3) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali nonché in specifiche Ordinanze locali, onde prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, è fatto divieto a chiunque si trovi in stato di ubriachezza, di frequentare spazi pubblici, luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico.
- 4) Salvo quanto disposto dal Codice della Strada, è fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti; a tal fine gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, imporranno specifiche prescrizioni in merito.

Art. 4

Obblighi dei gestori di pubblici esercizi ed analoghi.

- 1) I gestori dei locali destinati ad attività lavorative quali esercizi pubblici o commerciali, artigianali, industriali, circoli privati, attività di servizio al pubblico ovvero di altro luogo di ritrovo ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare comportamenti che causino disturbi, disagi o pericoli, anche intervenendo sul nesso causale fra l'attività interna ed i disagi all'esterno, in ipotesi tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale e facendo opera di persuasione attraverso proprio personale all'uopo incaricato.
- 2) Ai minori di anni 16, è vietato somministrare e/o vendere e/o cedere, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

- 3) Ai fini di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 21,30 sino alla chiusura), è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione d'alimenti e bevande e degli esercizi artigianali.
- 4) Le disposizioni del presente articolo si estendono ai sistemi di somministrazione e/o vendita mediante distributori automatici.
- 5) La Civica Amministrazione, ove siano accertate reiterate violazioni, può ridurre l'orario di apertura/chiusura dei singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni, previa inottemperata diffida, può emettere i provvedimenti di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio sino alla chiusura dei locali.

Art. 5

Prevenzione di danneggiamenti

- 1) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di spazi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare il suolo, non abbandonare ivi bottiglie o altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazione, cocci e analoghi oggetti, non diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi pubblici, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.
- 2) E' vietato salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.
- 3) E' vietato altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su pali a sostegno dei cartelli stradali, barriere di protezione di monumenti ed altri elementi di arredo urbano nonché collocarli sui marciapiedi e

comunque in modo che rechino intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e carrabile.

Art.6

Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi ed uso di mezzi recanti molestia

1. E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze spray o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo e/o bagnando e/o imbrattando persone, animali, cose nonché le aree pubbliche.
2. E' vietato utilizzare in luogo pubblico mezzi recanti comunque molestia a persone od animali.

Art. 7

Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1. E' fatto divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di provocare incendi o qualunque esalazione molesta verso luoghi pubblici o privati.
2. Esclusi i periodi ove sia dichiarato lo stato di grave pericolosità, la bruciatura di residui vegetali in aree private è consentita:
 - a) Da giugno a settembre dal sorgere del sole alle ore 10.00:
 - b) Da ottobre a maggio dal sorgere del sole alle ore 13.00; purché ciò avvenga nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia
3. La bruciatura, ove consentita, dovrà avvenire secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) in assoluta assenza di vento;
 - b) i residui vegetali dovranno risultare prodotti esclusivamente sul posto;

- c) su di un terreno opportunamente pulito avendo cura di bagnare opportunamente la zona circostante al sito di accensione del fuoco;
- d) i residui vegetali dovranno essere bruciati una volta secchi, al fine di produrre la minore quantità possibile di fumo;
- e) è fatto divieto assoluto di bruciare qualsiasi materiale, anche in minima quantità, che non sia di origine vegetale;
- f) la bruciatura dovrà avvenire ad una distanza minima di 50 metri da edifici pubblici o privati;
- g) il fuoco dovrà essere immediatamente spento a semplice richiesta degli agenti della forza pubblica, qualora questi avvedano il seppur paventato verificarsi di danni o molestie a persone e/o animali e/o cose;
- h) l'accensione e l'ardere del fuoco dovrà essere oggetto di costante sorveglianza da parte di persona maggiorenne.

4. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiali che possano costituire pericolo di incendio sia per le aree pubbliche che per gli edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi nonché fattispecie connesse a manifestazioni promosse dalla Civica Amministrazione ed autorizzate dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

5. Fermi restando i divieto di cui al vigente C.d.S., onde contenere fonti d'inquinamento atmosferico, prevenendo concreto danno alla salute collettiva, è vietato tenere accesi, nelle aree pubbliche e private, i motori dei veicoli quando gli stessi siano fermi per motivi diversi dalla momentanea interruzione o rallentamento della circolazione; per l'effetto, al conducente è fatto obbligo di spegnere il motore, anche laddove si allontanano temporaneamente dal veicolo ovvero stazioni fuori dall'abitacolo.

Art. 8

Accensioni pericolose - Lancio di oggetti accesi

- 1) E' fatto divieto a chiunque di dar corso ad accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, lanciare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati o non adibiti allo scopo o non autorizzati.
- 2) Restano comunque salvi i fuochi e le accensioni correlate a manifestazioni promosse dalla Civica Amministrazione ed autorizzate dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 9

Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

- 1) E' fatto obbligo, previo ottenimento di titolo autorizzativo ove previsto, a chiunque proceda a verniciare porte, finestre, cancellate o ad imbiancare facciate o muri di recinzione a contatto con aree pubbliche od adiacenti a terze proprietà, di apporre ripari e segnalazioni, onde evitare danni ai passanti ed alle pubbliche e private proprietà.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei o comunque senza avvalersi di protezioni tali da evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri, le operazioni correlate all'attività edile dovranno essere condotte solo mediante utilizzo di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di gas, polveri, vernici e quant'altro connesso nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

- 3) Gli offendicoli ed ogni manufatto od attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per l'incolumità della collettività.
- 4) E' vietato eseguire sulle soglie delle abitazioni, nei fondi o sui davanzali delle finestre o su terrazzi o balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia e mettano in pericolo la pubblica incolumità

Art. 10

Nettezza e sicurezza dei luoghi di carico, scarico e trasporto delle merci

- 1) Chiunque effettui operazioni di carico, scarico o trasporto di merci od altro qualsiasi materiale, deve provvedere immediatamente alla rimozione di eventuali ingombri ed al ripristino della nettezza del suolo ove le operazioni ne abbiano prodotto lordura.
- 2) I conducenti dei veicoli che svolgono tali operazioni debbono comunque adottare idonee misure volte ad evitare il seppur minimo spargimento su suolo pubblico di polvere, sabbia o qualsivoglia altro materiale solido o liquido.
- 3) Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è vietato di trasportare, caricare e scaricare, sia a mezzo di veicolo sia a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe rappresentare potenziale pericolo per l'incolumità collettività.
- 4) Restano in ogni caso applicabili le sanzioni nella specie previste dal vigente C.d.S.

Art. 11

Sicurezza ed igiene degli edifici pubblici o privati – Edilizia residenziale pubblica

- 1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale e del vigente C.d.S., è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, inconvenienti igienici, cadute ed allagamenti
- 2) Gli edifici privati e relative pertinenze devono essere mantenuti in sicurezza, in relazione sia al peso degli arredi e dei depositi che alla tipologia degli oggetti detenuti, onde garantire igiene, stabilità e prevenzione da incendi.
- 3) E' fatto obbligo ai proprietari, ai gestori, ai conduttori ovvero, a chi abbia comunque la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare neve o ghiaccio dai tetti, da terrazze, balconi e davanzali, qualora ciò possa essere causa di pericolo, e di rimuovere neve o ghiaccio dal marciapiede o nel tratto prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso per attività lavorative.
- 4) E' vietato dimorare in locali adibiti esclusivamente ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari; dall'accertamento di tale violazione potrà conseguire il sequestro dei macchinari e delle attrezzature; con specifica ordinanza contingibile e urgente, il Sindaco potrà ordinare lo sgombero dei locali o parte di essi; analogamente, a seguito di verifica da parte dell'ASL, si procederà per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, oppure abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.
- 5) In caso di mancato utilizzo, gli edifici e loro pertinenze dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo gli ordinari principi di stabilità e decoro; a tale scopo, dovranno essere adottati tutti gli

accorgimenti idonei ad evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo in modo efficace tutte le zone di accesso.

- 6) I proprietari, amministratori, conduttori d'immobili pubblici e privati nonché i titolari di diritti equipollenti, in via solidale e/o alternativa, dovranno adottare ogni misura idonea ad evitare l'introduzione e/o stazionamento di volatili nell'edificio e loro pertinenze, provvedendo senza ritardo a ripulirne le parti insudiciate da escrementi od altro connesso alla loro presenza; l'obbligo incombe al singolo proprietario, ove la porzione immobiliare interessata e sue pertinenze sia di proprietà esclusiva.
- 7) Parimenti, ai proprietari, amministratori, conduttori d'immobili pubblici e privati nonché ai titolari di diritti equipollenti, in via solidale e/o alternativa, è fatto obbligo di adottare ogni misura idonea a prevenire e/od eliminare la proliferazione dei ratti, provvedendo in particolare alla costante pulizia di cavedi, intercapedini, giardini ed analoghe pertinenze.
- 8) E' fatto obbligo all'amministratore di esporre, all'ingresso di ogni condominio in modo chiaro e ben visibile all'esterno, un cartello plastificato recante tutti i recapiti telefonici nonché le indicazioni della sede dell'ufficio dell'amministratore stesso, completo di tutti i numeri di soccorso pubblico e, in presenza di ascensore od impianto di riscaldamento, tutti i recapiti del manutentore, aggiornandone i dati in caso di variazioni dei soggetti; il cartello deve altresì riportare in calce la data di compilazione e la firma o il timbro dell'amministratore.
- 9) La Polizia Municipale eseguirà i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, onde accertare l'ottemperanza alle sopraesposte disposizioni e per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di

decadenza o sgombero di concerto con il competente servizio comunale.

Art. 12

Oggetti sospesi.

1. Infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private debbono essere collocati all'interno della pertinenza (balcone, terrazzo o davanzale) e comunque in modo idoneo, adottando misure tali da garantire la sicurezza delle cose mobili od immobili sottostanti nonché di persone e/o animali sottostanti od ivi in transito.

Art. 13

Conduzione e custodia di cani e altri animali

- 1) Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici ed i giardini pubblici, ad eccezione dei luoghi ove la Civica Amministrazione ne abbia fatto specifico divieto, da evidenziarsi mediante apposita segnaletica.
- 2) E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia richiesto dall'indole mordace del cane, anche l'apposita museruola.
- 3) In ogni caso i cani devono essere oggetto di costante ed idonea custodia, sì da non aggredire, destare spavento, procurare disturbo, recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo luoghi pubblici o privati.
- 4) Nelle piazze, nelle vie e in tutti gli altri luoghi soggetti all'uso pubblico, tra cui giardini, aree verdi, spiagge ed eventuali appositi spazi di "sgambamento", ove istituiti dall'Amministrazione, devono essere immediatamente rimosse le deiezioni e pulito lo spazio lordato

dagli animali. I proprietari/detentori degli animali sono obbligati ad avere sempre con sé specifica attrezzatura (paletta/raccoglitore, sacchetto impermeabile e una bottiglietta d'acqua o altro liquido idoneo) per l'immediata rimozione/asportazione delle deiezioni e delle lordure degli stessi con l'obbligo di ripulire immediatamente l'area sporcata. Le deiezioni canine e di altri animali devono essere rimosse nell'immediatezza utilizzando paletta/raccoglitore e/o sacchetti impermeabili e correttamente gettate nei cestini stradali. Le deiezioni liquide devono essere rimosse detergendo il suolo con acqua o altro liquido idoneo” .

- 5) Gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 non sussistono nei confronti delle persone diversamente abili sostenute da cani addestrati.
- 6) E' fatto divieto detenere animali in modo da provocare lordura, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene ed al decoro di luoghi pubblici e private dimore.
- 7) Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico l'accesso di coloro che, a qualsiasi titolo, conducono gli animali, è libero fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale.
- 8) Il titolare dell'esercizio può presentare all'ufficio commercio motivata istanza di autorizzazione a limitare l'accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie; in caso di accoglimento dell'istanza l'esercente dovrà apporre specifico e ben visibile avviso all'accesso.
- 9) E' fatto comunque divieto agli esercizi commerciali di esporre animali in vetrina.

- 10) Fermo il divieto di accesso di animali nei luoghi sensibili (asili e scuole) ne è consentito l'accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore.
- 11) E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale, dando atto che il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, utilizzando la museruola ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri.
- 12) Chiunque possieda un cane pericoloso, siccome individuato in specifici provvedimenti emanati da autorità nazionali o locali, ha l'obbligo di stipulare un'apposita polizza assicurativa per danni causati a terzi dal cane; ove si accerti la mancata stipula della polizza, il cane è posto sotto sequestro amministrativo con affidamento a struttura convenzionata; il proprietario ne rientrerà nella piena disponibilità sol quando la polizza sia stata stipulata, attivata e portata in visione all'organo di Polizia che ha elevato il verbale e proceduto al sequestro.
- 13) E' fatto divieto di lasciare vagare cani e altri animali sul territorio comunale. La Polizia Municipale, con l'eventuale supporto delle Guardie Zoofile e di personale dell'A.S.L., procederà al recupero dei cani vaganti sul territorio comunale, a reperirne il proprietario ed a riconsegnarglielo; qualora non ciò non sia possibile, la Polizia Municipale provvederà al ricovero dell'animale presso struttura convenzionata.
- 14) Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, animali di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di prendersene cura senza infliggere loro maltrattamenti.

- 15) Qualora sia necessario, la Polizia Municipale, con l'eventuale supporto delle Guardie Zoofile e di personale dell'A.S.L., potrà procedere ai controlli sulla conforme custodia degli animali.
- 16) Per quanto non specificato nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la tutela, detenzione e circolazione di animali, sul quale però, in caso di norme confliggenti o concorrenti, il presente regolamento ha prevalenza”;
- 17) Restano del tutto salve le disposizioni di cui all'Ordinanza Ministeriale 3/3/2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, nonché la vigente Legge regionale sulla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
- 18) Ognuno ha il dovere di salvaguardare l'ambiente e il diritto-dovere di chiedere cortesemente ai trasgressori l'azione correttiva.

Art. 14

Frequentazione di spazi pericolosi per l'individuale ed altrui incolumità

- 1) E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali possa derivare disagio o danno a se stessi o ai passanti.
- 2) E' vietato salire, sostare o camminare nonché collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, piloni dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

CAPO II – CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 15

Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi e Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi

- 1) In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi (ASO) ai sensi della legge statale, il personale della Polizia municipale svolge gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale in accordo con i protocolli dell'Azienda Sanitaria Locale.
- 2) Il personale della Polizia municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
- 3) Il personale della Polizia municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui sopra, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia municipale.

Art. 16

Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

- 1) Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.

- 2) Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico sono vietati i seguenti comportamenti:
- a. compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati;
 - b. compiere atti di pulizia personale;
 - c. esercitare la prostituzione;
 - d. esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo; la Polizia municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 39; può inoltre disporre la rimozione o, se necessario, anche l'abbattimento, delle strutture o i ripari di fortuna utilizzati;
 - e. visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
 - f. indossare costumi da bagno in area pubblica al di fuori di spiagge, piscine e loro pertinenze;
 - g. sdraiarsi sul suolo pubblico, nelle aiuole, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in maniera palesemente contraria alle regole di decoro e/o decenza comunemente condivise od occupando il suolo pubblico con sacchetti od apparecchiature;
 - h. tenere atteggiamenti e comportamenti disagiati o pericolosi nei confronti dei terzi nelle aree pubbliche, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede od accostarsi ai veicoli in circolazione o fermi per motivi di viabilità ed ai semafori, esercitando l'accattonaggio, vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli; in tali ipotesi gli organi di polizia provvederanno al sequestro e conseguente confisca degli oggetti utilizzati per tale attività, oltre che delle merci offerte alla vendita;

- i. esercitare in qualsiasi luogo od occasione l'acconteraggio e, laddove allo scopo siano utilizzati animali di qualsiasi specie ed età, essi potranno essere sequestrati a cura degli organi di polizia e ricoverati presso strutture a ciò destinate, con le quali sussista specifica convenzione;
- j. vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti;
- k. recare disturbo o spavento alle persone con grida od atteggiamenti molesti;
- l. lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;
- m. somministrare alimenti a volatili, qualora ciò comporti lordura di suolo pubblico o privato, per l'inerzia dell'autore al ripristino della nettezza e decoro;
- n. abbandonare alimenti destinati ad animali e o contenitori, dando atto che la somministrazione di alimenti a gatti randagi e/o colonie feline è consentita, purché gli eventuali residui di cibo nonché i relativi contenitori vengano tempestivamente rimossi dopo l'uso, lasciando il suolo in stato di nettezza e decoro;
- o. impedire la somministrazione di alimenti a gatti randagi e/o colonie feline, rimuovendo, deteriorando o rendendo inservibili i contenitori nonché allontanando senza previa autorizzazione del Comune le colonie feline;
- p. maltrattare, molestare o recare pericolo agli animali liberi, fatte salve le più gravi sanzioni penali ex artt. 544-bis-ter-quater-quinquies-sexies C.P.;
- q. spostare, sporcare, imbrattare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.
- r. pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato
- s. abbandonare, depositare, gettare o disperdere su pubblico suolo carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigari e sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto di piccolo volume al di fuori degli appositi contenitori; sigari e sigarette potranno essere depositate nei contenitori solo se spenti.

- 3) Per quanto attiene la generale disciplina sul conferimento dei rifiuti, inclusi gl'ingombranti, i cartoni d'imballaggio, i mobili, gli elettrodomestici, arredi ed altro ivi normato, si rinvia alle specifiche disposizioni locali o nazionali al momento in vigore

Art. 17

Stabilimenti balneari e piscine aperte al pubblico.

- 1) Ai Gestori di stabilimenti balneari e pubbliche piscine è fatto obbligo, sia nel periodo estivo che invernale, di mantenere igiene, nettezza e decoro delle strutture utilizzate, quali cabine, bagni ed eventuali luoghi di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande.
- 2) Parimenti, agli stessi gestori corre l'obbligo di garantire igiene, nettezza e decoro dei suoli in gestione, siano essi spiaggia, piscine e loro pertinenze, collocando altresì in modo razionale, nel periodo di operatività della gestione, congruo numero di contenitori per la raccolta di rifiuti e posacenere.

Art. 18

Stillicidio, stenditura e polveri

- 1) E' fatto divieto produrre stillicidio di acqua o altri liquidi nei luoghi pubblici o privati, in seguito ad operazioni di stenditura di panni, annaffiatura, lavaggio giardini, balconi, terrazzi e davanzali od altra analoga.
- 2) E' fatto divieto emettere polveri o far cadere briciole ed analoghi residui anche sbattendo o spazzolando tappeti, tovaglie e simili; le operazioni di battitura sono comunque consentite dalle ore 7 alle 8 del mattino da marzo ad ottobre incluso e sino alle 9 negli altri mesi, mentre nei cortili ed anditi interni dalle 7 alle 10 in ogni tempo.

- 3) E' fatto divieto far cadere o spargere nel sottostante suolo pubblico o privato e relative pertinenze, polveri e quant'altro sia oggetto dello spazzamento di giardini, terrazzi, balconi e davanzali.
- 4) La stenditura di panni e tappeti debbono eseguirsi su terrazzo o balcone, ove l'immobile ne sia dotato.
- 5) Se gli oggetti appesi sono visibili da suolo pubblico, la stenditura dei panni è consentita dalle ore 21 alle 10.
- 6) Gli oggetti appesi non dovranno:
 - a) sporgere più di cm. 50 dal muro esterno dell'edificio;
 - b) essere collocati ad altezza inferiore di mt. 3 dal suolo, calcolati dal lembo inferiore degli oggetti;
 - c) impedire la circolazione dell'aria né togliere luce o vista né recare incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori degli edifici o di quelli adiacenti.

Art. 19

Uso del suolo pubblico.

- 1) Ogni occupazione o manomissione del suolo pubblico, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento comunale per l'applicazione del canone sulle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni ivi stabilite.
- 2) Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è vietata ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, per cui è vietato:
 - a) svolgere qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare

- legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
- b) eseguire pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti, connessa alle attività di cui sopra;
 - c) lavare le soglie, le finestre, le vetrine, le tende delle attività lavorative al di fuori dell'orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 09.00;
- 3) E' vietato collocare su muri, lampioni, alberi, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, salvo specifica autorizzazione scritta.
- 4) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la formazione d'insetti dovuta alla stagnazione di acqua piovana al loro interno.
- 5) Ai fini di cui al precedente comma, nel centro abitato é vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana indipendentemente dalla finalità.

Art. 20

Igiene e decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

- 1) Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, in materia d'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere eseguita garantendo le condizioni igieniche; in riferimento al conferimento dei rifiuti connessi a dette attività

trovano applicazione le norme contenute nella specifica normativa locale al momento in vigore.

- 2) I gestori dei locali di ritrovo, al termine dell'orario dell'attività, dovranno eliminare ogni lordura od imbrattamento del suolo pubblico loro concesso e nelle immediate adiacenze, che sia riconducibile agli avventori del proprio locale.
- 3) E' fatto obbligo ai gestori dei pubblici esercizi di ristorazione, nonché di somministrazione e vendita di alimenti e bevande di collocare, al di fuori e in adiacenza dell'accesso al proprio locale, almeno un posacenere di congrua capienza, opportunamente contenente sabbia o altro materiale ignifugo dove gli avventori possano riporre e spegnere sigarette, sigari od altro analogo, posacenere che, quando necessario, dovrà essere opportunamente svuotato
- 4) I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.
- 5) Agli esercenti attività di vendita su area pubblica è fatto obbligo di mantenere pulita l'area di vendita e quella immediatamente adiacente per tutto il tempo di esercizio dell'attività stessa provvedendo alla rimozione dei rifiuti con le modalità di cui al comma seguente.
- 6) Fatta salva la vigente normativa locale in materia, onde agevolare le operazioni di raccolta da parte della ditta incaricata, è fatto obbligo agli esercenti attività di commercio su area pubblica, al termine dell'attività di vendita, suddividere i rifiuti, appilandoli puliti e in modo ordinato, a seconda trattisi di carta e cartoni (che dovranno essere debitamente piegati), plastica, legno quali cassette od altro, vetro; i rifiuti vegetali dovranno essere collocati in sacchi chiusi.

Art. 21

Giochi in luogo pubblico

- 1) Onde garantire l'incolumità di chi li esercita e dei terzi, nei luoghi e spazi pubblici di transito pedonale e/o carrabile, in difetto di specifica autorizzazione, sono vietati i giochi in luogo pubblico che determinino pericoli, molestia o danno alla sicurezza di persone, animali e cose, alla circolazione pedonale e veicolare e, in genere, alla proprietà pubblica e privata.

- 2) Atteso che il Comune di Recco riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età, purché svolti in condizioni tali da garantire la loro ed altrui incolumità nonché dell'integrità del patrimonio pubblico e privato, ai bambini sino a dieci anni d'età e sotto il controllo dei genitori, è consentito praticare giochi con palloni leggeri e/o di materiale spugnoso nonché l'uso di pattini a rotelle e simili, esclusi gli skate-boards, nei luoghi seguenti:
 - a) Lungomare Bettolo - area pedonale e marciapiedi;
 - b) Largo dei Mille - marciapiedi;
 - c) Lungomare Marinai d'Italia/via Isonzo - area pedonale e marciapiedi;
 - d) Giardini pubblici di Lungomare Bettolo, Piazza Ricina, Piazza Gastaldi e via dei Fieschi;
 - e) Porticati di Piazzale Olimpia, Piazzale Europa, Piazza Ricina, via XXV Aprile e Piazza Matteotti.

- 3) Gli organi di Polizia, ove accertino inottemperanza a quanto sopra, potranno procedere, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge n° 689/1981, al sequestro cautelare degli oggetti utilizzati per commettere la violazione.

- 4) Nei cortili delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 14,00-16,00 e 22,00-8.00.”

Art. 22

Recinzione e manutenzione terreni

- 1) Ogni terreno o giardino deve essere costantemente tenuto nelle idonee condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alla presenza di sterpaglie e in condizioni igieniche adeguate, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie nonché costituire potenziale causa di incendi o di depositi di rifiuti.
- 2) I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti.
- 3) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.
- 4) Il taglio degli alberi che insistono su terreni privati è consentito previa autorizzazione dei competenti organi.
- 5) Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi o comunque atti ad offendere o per come sono utilizzati.
- 6) Il filo spinato posto a recinzione di area privata adiacente a spazi o strade pubbliche, anche pedonali, è consentito esclusivamente fuori dal centro abitato e purché sia collocato ad almeno mt. 2,00 di altezza dal suolo, di tal ch  sia preservata l'incolumit  dei passanti ed evitati possibili danneggiamenti ai loro abiti ed agli oggetti dai medesimi eventualmente detenute.

Art. 23

Collocazione sedie, tavolini, tende ed altre strutture mobili od immobili.

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio e dalla specifica normativa comunale di settore, la collocazione o la modificazione in area pubblica di fari, luci, lanterne, fioriere, tende, targhe, bacheche, sedie e tavolini e simili, è soggetta ad autorizzazione comunale.
- 2) Le tende protese su spazio pubblico devono essere poste ad altezza non inferiore a metri 2,20 dal suolo, calcolati dal bordo inferiore delle stesse.
- 3) La collocazione di tende sporgenti su suolo pubblico è vietata nelle strade provviste di marciapiede, fatte salve le aree pedonali.
- 4) Ove prospicienti a pubblica area carrabile le tende, quando aperte, non potranno comunque protendersi oltre la proiezione verticale del bordo del marciapiedi.
- 5) Le tende dovranno essere tenute chiuse di notte e in caso di forte vento.
- 6) E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in condizioni idonee; in caso di inosservanza del presente obbligo, la Civica Amministrazione potrà revocare il titolo autorizzatorio.
- 7) Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.
- 8) La Civica Amministrazione potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di

pubblica utilità quali, in ipotesi, telecamere per video-sorveglianza, nei luoghi ritenuti più idonei.

Art. 24

Decoro dei fabbricati.

- 1) Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato collocare oggetti su finestre, terrazze e balconi nonché omettere idonei interventi manutentivi, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.
- 2) In difetto di specifica autorizzazione, é vietato apporre scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze nonché su porte, muri, manufatti o infrastrutture; la Civica Amministrazione provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte e disegni sugli edifici pubblici, mentre su quelli privati provvederà tempestivamente il proprietario od il condominio e, in difetto di ottemperanza, la Civica Amministrazione con addebito delle spese agli stessi, fatto comunque salvo l'addebito all'accertato autore degli scritti e dei disegni.

Art. 25

Tetti, cornicioni e canali di gronda negli edifici

- 1) I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, debbono essere mantenuti in buono stato di conservazione nonché convenientemente assicurati in modo da evitare caduta di tegole, lastre, pietre od altro qualsivoglia materiale.
- 2) I canali di gronda e di scolo per le acque pluviali degli edifici non devono spandere su suolo pubblico.

- 3) E' fatto obbligo ai proprietari e/o amministratori di edifici impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
- 4) E' facoltà della Civica Amministrazione, tramite il competente ufficio Tecnico, prescrivere lavori ritenuti necessari per evitare i suddetti inconvenienti fatta salva, in caso d'inottemperanza, l'esecuzione d'ufficio a spese del responsabile.
- 5) Sono fatte salve le disposizioni di cui al vigente Regolamento Edilizio del Comune.

Art. 26

Giardini, parchi, aree verdi e fontane

- 1) Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:
 - a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
 - b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio e di condurvi cani o altri animali ove tale divieto sia segnalato ;
 - c) transitare o sostare con veicoli a motore nonché sui i viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati al transito veicolare, ove si applica il Codice della Strada, fatti salvi i mezzi autorizzati .
 - d) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
 - e) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.

- 2) E' vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acqua presente nei parchi, giardini ed aree verdi.

Art. 27
Corsi d'acqua

- 1) In difetto di espressa autorizzazione, e fatte salve le maggiori sanzioni amministrative e/o penali, nell'alveo dei corsi d'acqua è vietato:
- a) fare il bagno nei tratti in centro abitato;
 - b) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - c) svolgere attività ludiche non autorizzate;
 - d) gettare rifiuti solidi di qualsiasi tipo;
 - e) versarvi o lasciarvi fluire rifiuti liquidi o liquami.
 - f) molestare o procurare pericolo alla fauna ivi presente, fatti salvi interventi di cattura o soppressione disposti dall'Autorità per motivi igienico-sanitario e/o a tutela della pubblica incolumità o della pubblica e privata proprietà.

CAPO III – PUBBLICA QUIETE

Art. 28
Norme generali

- 1) Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città; in tale contesto, in conformità all'art. 6, comma 1, lett. a) della legge Reg. Liguria 28/3/1998, n° 12, attuativa della Legge 26/10/1995, n° 447, il Comune di Recco, con Deliberazione di C.C. del 29/11/2001, n. 70, approvata dalla Giunta Provinciale di Genova con atto del 13/2/2002, n° 68, ha adottato la zonizzazione acustica del territorio.
- Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, industria o qualsivoglia attività sia essa professionale o meno, deve pertanto usare ogni accorgimento per conformarsi a quanto sopra normato.

- 2) L'esercizio delle attività rumorose, dovrà in particolare conformarsi alle disposizioni del vigente Regolamento acustico comunale in materia, approvato con deliberazione di C.C del 9/6/2011, n° 26.
- 3) Gli allarmi antifurto dovranno essere tarati con una durata massima del richiamo acustico udibile all'esterno pari a 30 secondi nell'arco temporale massimo di 5 minuti; è fatto obbligo agli utenti dei sistemi antifurto intervenire tempestivamente in caso di mal funzionamento degli impianti, incaricando altresì persone di fiducia che, in caso di prolungata assenza del titolare, possano eventualmente disattivarli.
- 4) Richiamato l'art. 59 del Regolamento C.d.S., la pubblicità fonica anche su veicoli è consentita, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, nelle fasce orarie dalle 9-13 e 17- 19.30.

Art. 29

Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

- 1) Salvo quanto previsto dal citato Regolamento acustico, i gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causino schiamazzi e rumori; non deve inoltre recare disturbo la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione.
- 2) E' facoltà dell'Amministrazione comunale, ove si accerti violazione alle prescrizioni del comma 1, d'imporre la riduzione dell'orario di apertura/chiusura dei singoli locali e, in caso di reiterazione di fenomeni di disagio, promuovere la revoca dell'autorizzazione.

Art. 30

Rumori e schiamazzi per le strade

- 1) Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art. 29, è fatto divieto a chiunque, recare disturbo, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione; l'uso di mezzi di diffusione sonora deve comunque cessare nell'arco orario tra le 23 e le 9.
- 2) Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore; l'attività potrà essere svolta esclusivamente non prima delle ore 6,45 e non dopo le ore 22,00 salva specifica autorizzazione.

Art. 31 **Rumori nelle abitazioni**

- 1) Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualsiasi natura, inclusi quelli derivanti dall'uso di apparecchi radio, televisivi ed analoghi, che possano recare disturbo al vicinato.
- 2) Salva diversa disciplina contenuta nei rispettivi Regolamenti Condominiali, dovrà essere evitata la produzione dei rumori, anche da mera conduzione quali calpestii, movimentazione di oggetti ed analoghe fattispecie recanti disturbo, con particolare riguardo nel periodo compreso tra le ore 23 e le ore 7.00.
- 3) Le attività di manutenzione e/o ristrutturazione all'abitazione, dovranno osservare la disciplina di cui al vigente Regolamento acustico comunale.

Art. 32 **Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali**

- 1) E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino costante disturbo alla pubblica quiete e al riposo .

- 2) Qualora i fenomeni si accertino reiterati, la Polizia Municipale, previa inottemperata diffida, potrà procedere all'allontanamento coatto dell'animale ed al suo ricovero presso struttura convenzionata, a spese del responsabile.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 33

Commercio itinerante

- 1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e con veicoli di qualsiasi natura, deve svolgersi in conformità al vigente Regolamento comunale per le attività commerciali su suolo pubblico ed è pertanto vietato nelle zone ivi indicate all'art. 7, ovvero in:
- Via Assereto (tra le intersezioni con Via Cavour e Via Rebora);
 - Via Roma (tra le intersezioni con Via Assereto e Via della Nè);
 - Via Ippolito D'Aste;
 - Corso Garibaldi;
 - Via Bianchi;
 - Largo dei Mille;
 - Lungomare Bettolo;
 - Via XXV Aprile;
 - Via Massone;
 - Via Marconi.
- 2) Durante lo svolgimento di fiere, sagre e mercati l'attività è sempre vietata.
- 3) Ove consentito, l'esercente potrà sostare per il tempo strettamente necessario alla compravendita, terminata la quale dovrà rimettersi in movimento.
- 4) I divieti di cui sopra si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita diretta in forma itinerante.

5) Restano salve le disposizioni statali, regionali e locali di settore.

Art. 34

Negozi ed articoli per soli adulti

- 1) La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri (calcolati sul percorso pedonale più breve) da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
- 2) Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.
- 3) Contestualmente alla contestazione della violazione amministrativa potranno essere adottati provvedimenti di sospensione dell'attività.

Art. 35

Vendita delle merci esposte.

- 1) Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, merci ed oggetti esposti al pubblico devono recare in modo chiaro e ben visibile il relativo prezzo.
- 2) Salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, del Regolamento in ordine al divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16, per cui l'esercente dovrà previamente accertarne l'età, l'esercente stesso non può rifiutare la vendita delle merci od oggetti a tale fine esposte ed al prezzo ivi indicato.

- 3) Qualora s'intenda procedere a mera esposizione di merce od oggetti, è obbligatorio segnalare ch' essi non sono in vendita.

Art. 36

Esposizione merci su suolo pubblico.

- 1) Ogni merce esposta su suolo pubblico dovrà essere soggetta ad autorizzazione e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma e/o materiale e/o sua collocazione, ai passanti e, in particolare, ad ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
- 2) L'esposizione dovrà essere conforme e non dovrà comunque eccedere la metratura autorizzata.
- 3) Previa autorizzazione, è permesso collocare su suolo pubblico le locandine dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola, purché siano mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo od intralcio ai passanti.
- 4) E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.
- 5) E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico od i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 37

Bagni e toilettes.

- 1) E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande disporre di almeno una toilette o bagno a disposizione della clientela che ne faccia richiesta.
- 2) Toilettes e bagni debbono essere tenuti nelle idonee condizioni igieniche e di manutenzione.

Art. 38

Uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune.

- 1) L'uso del gonfalone del Comune dev'essere specificamente autorizzato.
- 2) E' vietato usare stemma e/o contrassegni del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private che non siano gestite direttamente dalla Civica Amministrazione.

Art. 39

Mestieri ambulanti e artisti di strada

- 1) Salvo quanto previsto all'art. 17 del Regolamento nonché dalle norme in materia di commercio su area pubblica, l'esercizio di mestieri ambulanti, incluso il mestiere di suonatore ambulante, o l'attività di artista di strada sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione dell'Autorità comunale.
- 2) La Civica Amministrazione, in occasione di particolari eventi o circostanze o per determinati luoghi, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di che trattasi.

Art. 40

Publici trattenimenti e spettacoli viaggianti

- 1) Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra analoga struttura temporaneamente autorizzata per lo svolgimento di pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche osservando altresì le specifiche prescrizioni che il Comune potrà volta per volta impartire; in particolare, le aree adibite a tale scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.
- 2) Il suolo pubblico utilizzato per dette attività, dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
- 3) A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
- 4) Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b) tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 23,00, salva espressa deroga della Civica Amministrazione.
- 5) Su tutto il territorio comunale, l'utilizzo di animali per pubblici spettacoli, è vietato ove ciò ne comporti sevizie, maltrattamenti o l'assoggettamento a indebite fatiche.

Art. 41

Noleggjo di velocipedi ed altre attrezzature

- 1) All'interno di parchi, giardini, aree verdi pubbliche o spazi autorizzati, sono consentite attività di noleggio, previa autorizzazione, di velocipedi, macchinine per bambini, pattini od altre attrezzature.
- 2) I gestori delle attività di cui al comma 1) hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature noleggiate, di pulire lo spazio usato per l'attività e di riporre le attrezzature al termine dell'attività.
- 3) I predetti gestori dovranno altresì indicare e rispettare l'orario delle attività, nonché esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.
- 4) Tutti i mezzi concessi a noleggio devono essere dotati di polizza assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi.

Art. 42

Noleggjo autovettura con conducente

- 1) Per quanto attiene l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, si rinvia alle norme dello specifico Regolamento approvato dal Consiglio comunale.
- 2) I controlli sull'osservanza spettano agli organi di polizia presenti sul territorio, prioritariamente alla Polizia municipale.

Art. 43

Autobus urbani

- 1) Gli utenti degli autobus urbani dovranno rispettare lo specifico Regolamento predisposto dall'Azienda gerente il servizio.

Art. 44

Volantinaggio, distribuzione oggetti, raccolta fondi ed altre forme di pubblicità.

- 1) Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, previa comunicazione al Comando Polizia municipale, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche pedonale.
- 2) Il volantinaggio, ove consentito, può essere svolto solo con la consegna a persone fisiche; è pertanto vietata la distribuzione e/o apposizione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche, salva specifica autorizzazione da parte del Comando Polizia municipale.
- 3) Altri generi di pubblicità, in forma d'interviste, offerte di oggetti e servizi, sia in luogo pubblico che con la procedura del "porta a porta", debbono essere preventivamente autorizzate dalla Polizia municipale.
- 4) La raccolta di fondi è consentita nel rispetto del vigente Regolamento Comunale OSAP.

TITOLO III – SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I – SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 45

Sistema sanzionatorio

- 1) La potestà del Comune d'irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti alle violazioni al presente regolamento, nei limiti da Euro 25 a 500, è prevista dall'art. 7 bis del D. Lgvo 18/8/2000, n° 267, fatta salva la possibilità riconosciuta all' Ente Locale dal Ministero dell'Interno con circolare F.L. 29/5/2003 di graduare le sanzioni pecuniarie, nell'ambito dei predetti limiti, in base al diverso valore dei vari interessi pubblici lesi dalla violazione.
- 2) La procedura sanzionatoria segue il disposto della Legge 24 /11/1981, n. 689.
- 3) Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 24/11/1981, n° 689, entro giorni sessanta dalla contestazione o notifica del verbale di violazione, è ammesso assolvere la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione edittale ovvero al doppio del minimo, se più favorevole.
- 4) Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 24/11/1981, n. 689, avverso il verbale di violazione, il trasgressore ha facoltà di presentare scritti difensivi all'Autorità che lo ha emesso e chiedere nel merito, audizione all'Autorità medesima.
- 5) L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare ordinanze-ingiunzioni di cui all'art.18 della L.689/81, sia nel caso di omesso pagamento nei termini che di rigetto degli eventuali scritti difensivi, è individuata nel Sindaco, che agisce su proposta del Comandante della P.M.; i proventi delle sanzioni spettano al Comune.
- 6) Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale; sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale

o agente di polizia giudiziaria ovvero di agente di polizia amministrativa.

- 7) Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, le funzioni di accertamento delle violazioni al regolamento.

Art. 46

Sanzioni pecuniarie

- 1) Dalla violazione delle norme del Regolamento, consegue l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure minime e massime edittali, di cui al prospetto allegato in calce al presente Regolamento.
- 2) A' sensi dell'art. 13 Legge 24/11/198, n.689, allo scopo di accertare le sanzionate violazioni di competenza, il personale della Polizia municipale può assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora nonché a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica a ciò correlata..

Art. 47

Sequestro e confisca.

- 1) Per combinato disposto degli articoli 13 e 20 della Legge 24/11/1981, n. 689, gli agenti della Polizia municipale o di altro organo di Polizia accertatore, possono procedere al sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, delle cose che servirono e furono destinate a commettere la violazione e devono promuovere la confisca delle cose che ne sono il prodotto.

Art. 48

Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

- 1) Nei casi indicati dal Regolamento, la Civica Amministrazione, per motivi di pubblico interesse ,correlati a violazioni, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.
- 2) Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Art. 49

Segnalazioni o reclami

- 1) Fatta salva la facoltà d'impugnazione di cui all'art. 45 del Regolamento, chiunque intenda comunque presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo secondo le modalità previste dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, con le garanzie di cui alla Legge n° 241/1990.

CAPO II – PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 50

Sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e/o rimozione delle opere d'immediata attuabilità.

- 1) Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità; ove il ripristino o la rimozione vengano immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
- 2) Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, la Civica Amministrazione, previa comunicazione d'avvio del procedimento, provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi e/o alla rimozione a spese dell'interessato.

Art. 51

Sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e/o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

- 1) Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque eseguito, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'ufficio comunale competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
- 2) Qualora il trasgressore non ottemperi alla diffida, o non vi ottemperi nei termini previsti, la Civica Amministrazione, previa comunicazione d'avvio del procedimento, provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi e/o alla rimozione a spese dell'interessato.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52

Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale

Art. 53

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del Regolamento, di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione Consiliare del 17/01/1969, n° 12 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, nonché tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

Art. 54

Rinvio a normativa specifica

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la specifica normativa locale, regionale e nazionale al momento in vigore.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

SANZIONI PECUNIARIE DI CUI ALL'ART. 46 DEL REGOLAMENTO

TITOLO II-NORME DI COMPORTAMENTO CAPO I-SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Articolo violato	Oggetto	Sanzione
Art.3	Norme generali	
c.2	Disturbo, molestia, turbativa, pericolo alle persone ed alla loro libera circolazione	Da 50,00 a 300,00
c.3	Ubriachezza in luoghi pubblici o aperti al pubblico	Da 50,00 a 300,00
c. 4	Intralcio/pericolo alla circolazione pedoni disabili.	Da 50,00 300,00
Art.4	Obblighi dei gestori di pubblici esercizi ed analoghi	
c.1	Obbligo di adottare misure volte ad evitare disturbi, disagi o pericoli riconducibili agli avventori	Da 50,00 a 300,00
c. 2	Divieto di somministrazione/vendita di bevande alcoliche a minori di anni 16	Da 50,00 a 300,00
c.3	Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dopo dalle ore 21.30 alla chiusura	Da 50,00 a 300,00
c. 4	Estensione alla somministrazione/vendita con distributori automatici	Da 50,00 a 300,00
c.5	Reiterate violazioni	Sospensione/ revoca/chiusura locali
Art.5	Prevenzione dei danneggiamenti	
c.1	Divieto di imbrattare, abbandonare per strada bottiglie o altri contenitori di vetro, lattine, cocci, residui di consumazione e analoghi, di recare danno a spazi, veicoli ed edifici pubblici nonché a quant'altro destinato alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede	Da 50,00 a 300,00
c.2	Divieto di salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti	Da 50,00 a 300,00
c.3	Divieti per proprietari dei velocipedi	Da 25,00 a 150,00
Art.6	Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia	
c.1	Divieto di lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade	Da 80,00 a 480,00
c. 2	Uso in luogo pubblico di mezzi recanti molestia	Da 50,00 a 300,00
Art.7	Pericolo di incendi, esalazioni moleste	
	Divieto di provocare esalazioni moleste	Da 50,00

c.1		a 300,00
c. 2	Tempi di esecuzione bruciatura di residui vegetali	Da 50,00 a 300,00
c.3	Modalità di esecuzione bruciatura di residui vegetali	
c.4	Divieto di compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private	Da 50,00 a 300,00
c.5	Divieto di tenere accesi nelle aree pubbliche o private i motori dei veicoli quando gli stessi siano fermi	Da 50,00 a 300,00
Art.8	Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi	
c. 1	Divieto di accensioni pericolose , lancio di oggetti accesi e petardi	Da 80,00 a 480,00
Art.9	Precauzioni per talune attività a contatto con il luoghi pubblici	
c.1	Verniciatura di porte, finestre, cancellate od imbiancatura di facciate o muri di recinzione senza apporre ripari e segnalazioni tali da evitare danni ai passanti e alle proprietà.	Da 25,00 a 150,00
c.2	Esecuzione in ambiente esterno di verniciatura a spruzzo, carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei o comunque senza l'uso di idonee protezioni tali evitare dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.	Da 25,00 a 150,00
c.3	Dispersione dai cantieri edili di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà durante operazioni di sabbiatura, verniciatura od altro connesso ad attività edile	Da 50,00 a 300,00
c.4	Collocazione offendicoli, manufatti od attrezzature determinanti pericolo per la collettività	Da 50,00 a 300,00
c.5	Esecuzione sulle soglie delle abitazioni e dei fondi o sui davanzali delle finestre o su terrazzi o balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità	Da 50,00 a 300,00
Art.10	Nettezza e sicurezza dei luoghi di carico, scarico e trasporto delle merci	
c1	Lordura del suolo correlata ad operazioni di carico, scarico o trasporto di merci od altro qualsiasi materiale	Da 50,00 a 300,00
c.2	Obbligo dei conducenti di veicoli atti al trasporto merci di adottare misure idonee ad evitare lo spargimento di sabbia od altro materiale solido e liquido su suolo pubblico	Da 50,00 a 300,00
c.3	Trasporto, carico e scarico anche a mano, senza le opportune precauzioni, di vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità.	Da 50,00 a 300,00
Art.11	Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica	
c.1	Obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, inconvenienti igienici, cadute ed allagamenti	Da 50,00 a 300,00

c.2	Obbligo di mantenere gli edifici privati in sicurezza in relazione al peso degli arredi e/o dei depositi e/o alla tipologia degli oggetti detenuti, a garanzia dell'igiene, della prevenzione da incendi e della stabilità degli immobili.	Da 50,00 a 300,00
c.3	Obblighi in caso di nevicata per gestori, affittuari o chi abbia la disponibilità degli edifici	Da 25,00 a 150,00
c.4	Divieto di dimora in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari.	Da 80,00 a 480,00
c.5	Obbligo per i proprietari, in caso di mancato utilizzo degli edifici, di mantenerli in sicurezza e secondo i principi di decoro.	Da 80,00 a 480,00
c.6	Obbligo per i proprietari od amministratori o conduttori d'immobili di adottare misure tali da evitare l'introduzione e/o stazionamento di volatili nell'edificio e loro pertinenze nonché di ripulire senza ritardo le parti insudiciate da escrementi od altro connesso	Da 50,00 a 300,00
c.7	Obbligo per proprietari d'immobili pubblici e privati, per titolari di diritti equipollenti nonché per i relativi amministratori di adottare ogni misura idonea a prevenire e/od eliminare la proliferazione dei ratti,	Da 50,00 a 300,00
c.8	Obbligo per gli amministratori di esporre nell'ingresso di ogni condominio un cartello plastificato indicante tutti i recapiti telefonici e altre informazioni	Da 25,00 a 150,00
Art.12	Oggetti sospesi	
c.1	Obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private	Da 50,00 a 300,00
Art.13	Conduzione e custodia di cani e altri animali	
c. 1	Divieto di accesso nei luoghi pubblici/aperti al pubblico come evidenziato da specifica segnaletica	Da 25,00 a 150,00
c.2	Obbligo guinzaglio e/o museruola ove richiesto	Da 25,00 a 150,00
c.3	Obbligo custodia animali affinché non procurino disturbo o danno o spavento	Da 25,00 a 150,00
c.4	Obbligo di rimozione/ pulizia dello spazio lordato dalle deiezioni canine o di altri animali	Da 25,00 a 150,00
c. 5	Obbligo di munirsi di paletta/raccoglitore, sacchetto impermeabile e bottiglietta d'acqua	Da 25,00 a 150,00
c.6	Detenzione animali determinanti lordura, odori e pregiudizi all'igiene e decoro di luoghi pubblici e privati	Da 25,00 a 150,00
c. 7	Obbligo di guinzaglio e/o museruola ove richiesto per animali che accedano in pubblici esercizi	Da 25,00 a 150,00
c.8	Obblighi del gestore di pubblico esercizio in relazione ad accesso di animali	Da 25,00 a 150,00
c.9	Divieto di esporre animali in vetrina	Da 25,00 a 150,00
c.10	Divieto di accesso ai luoghi sensibili, asili e scuole	Da 25,00 a 150,00
c. 11	Obblighi per chi acceda con animali su mezzo di pubblico trasporto	Da 25,00 a

		150,00
c. 12	Obbligo di stipulare un'apposita polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi da cane pericoloso	Da 25,00 a 150,00
c. 13	Divieto di lasciare vagare i cani: in caso di recupero In caso di ricovero presso struttura convenzionata	Da 25,00 a 150,00 Da 80,00 a 480,00
c. 14	Maltrattamento di animali detenuti e/o in custodia	Da 80,00 a 480,00
Art.14	1. Frequentazione di spazi pericolosi per l' individuale ed altrui incolumità	
c.1	Divieto di salire, sostare, camminare o collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, piloni dei ponti e altri luoghi dai quali possa derivare danno a sé stessi o danno o disagio ai passanti	Da 25,00 a 150,00
	2. CAPO II-CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO	
Art.16	3. Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere	
c.2 lett a)	Divieto di soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati	Da 25,00 a 150,00
c.2 lett b)	Atti di pulizia personale in luogo pubblico	Da 50,00 a 300,00
c.2 lett c)	Esercizio della prostituzione in luogo pubblico	Da 80,00 a 480,00
c.2 lett d)	Campeggio o dimora in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo	Da 80,00 a 480,00
c.2 lett e)	Visita dei luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi	Da 25,00 a 150,00
c.2 lett f)	Costume da bagno in luogo pubblico	Da 25,00 a 150,00
c.2 lett g)	Divieto di sdraiarsi sul suolo pubblico, nelle aiuole, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine ad uso pubblico occupando più di un posto a sedere, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente contraria ai canoni di decenza od occupando, con sacchetti od apparecchiature il suolo pubblico	Da 25,00 a 150,00
c.2 lett h)	Atteggiamenti e comportamenti disagiati o pericolosi nei confronti di terze persone, vendita merci ed offerta servizi abusive in luogo pubblico.	Da 80,00 a 480,00
c.2 lett i)	Divieto di accattonaggio	Da 80,00 a 480,00
c.2 lett j)	Vendita od offerta merci o servizi con grida od altri comportamenti molesti	Da 25,00 a 150,00

c.2 lett k)	Disturbo e/o spavento alle persone con grida od atteggiamenti molesti in luogo pubblico	Da 25,00 a 150,00
c.2 lett l)	Lavaggio veicoli, lavaggio o strigliatura animali in luogo pubblico	Da 25,00 a 150,00
c.2 lett m)	Lordura suolo a seguito somministrazione alimenti a volatili	Da 25,00 a 150,00
c.2 lett n)	Abbandono alimenti destinati ad animali e/o relativi contenitori;	Da 25,00 a 150,00
c.2 lett o)	Impedimento alla somministrazione alimenti a gatti randagi o colonie feline – Indebito allontanamento colonie feline	Da 25,00 a 150,00
c.2 lett p)	Maltrattamento animali liberi	Da 80,00 a 480,00
c.2 lett q)	Divieto di spostare, sporcare, imbrattare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.	Da 80,00 a 480,00
c.2 lett r)	Divieto di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato	Da 50,00 a 300,00
c.2 lett s)	Abbandono o deposito rifiuti sul suolo pubblico, getto o dispersione di carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare ed altro di fuori degli appositi contenitori	Da 50,00 a 300,00
Art.17	4. Stabilimenti balneari e piscine aperte al pubblico	
c.1	Igiene, nettezza e decoro dello stabilimento e sue strutture.	Da 50,00 a 300,00
c.2	Igiene, nettezza e decoro del suolo in gestione	Da 50,00 a 300,00
Art.18	5. Stillicidio, stenditura e polveri	
c.1	Divieto di produrre stillicidio.	Da 25,00 a 150,00
c.2	Divieto di produrre polveri – Orari per le operazioni di battitura tappeti e simili	Da 25,00 a 150,00
c.3	Divieto di far cadere o spargere nel sottostante suolo pubblico o privato esiti di spazzamento giardini, terrazzi, balconi e davanzali	Da 50,00 a 300,00
c.4	Obbligo di stendere panni e tappeti su terrazzo o balcone, se l'immobile ne sia dotato.	Da 25,00 a 150,00
c.5	Obbligo di stenditura oggetti dalle ore 21 alle 10, se visibili da suolo pubblico.	Da 25,00 a 150,00
c.6	Collocazione oggetti stesi	Da 25,00 a 150,00
Art.19	6. Uso del suolo pubblico	
c.1	Difetto di autorizzazione ed inosservanza prescrizioni	Da 80,00 a 480,00
c.2 lett. a)-b)-c)	Esercizio attività, che deteriori il suolo pubblico, ne leda il decoro o rechi disagio alla collettività	Da 25,00 a 150,00
c.3	Collocazione non autorizzata di oggetti o scritti su muri, lampioni, alberi, barriere od altre strutture di arredo urbano	Da 50,00 a 300,00
c.4	Divieto di accatastare pneumatici all'esterno di officine, luoghi di	Da 50,00

	deposito ed esercizi di commercio pneumatici	a 300,00
c.5	Divieto di mantenere all'aperto contenitori ove possa ristagnare acqua piovana	Da 50,00 a 300,00
Art.20	7. Igiene e decoro nell'attività lavorativa	
c.2	Obbligo dei gestori di locali di ritrovo di eliminare dal suolo pubblico concesso lordura riconducibile agli avventori del locale	Da 80,00 a 480,00
c.3	Obbligo di collocare posacenere	Da 80,00 a 480,00
c.4	Igiene, nettezza e decoro dei pubblici esercizi	Da 80,00 a 480,00
c.5	Nettezza dell'area di vendita	Da 80,00 a 480,00
c.6	Modalità di conferimento rifiuti da parte degli esercenti commercio su area pubblica	Da 80,00 a 480,00
Art.21	8. Giochi in luogo pubblico	
c.1	Giochi comportanti pericolo, molestia o danno a cose e persone od alla circolazione pedonale e veicolare.	Da 50,00 a 300,00
c.2	Giochi consentiti solo ai bambini fino ai 10 anni d'età- Oggetti e luoghi consentiti	Da 50,00 a 300,00
Art.22	9. Recinzione e manutenzione terreni	
c. 1	Manutenzione e decoro dei terreni	Da 50,00 a 300,00
c 2	Idonea recinzione terreni all'interno del centro abitato, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti.	Da 50,00 a 300,00
c 3	Fuoruscita di siepi o piantagioni dalle proprietà causando danno o pericolo.	Da 50,00 a 300,00
c 4	Taglio alberi su terreni privati senza autorizzazione	Da 50,00 a 300,00
c 5	Utilizzo materiali pericolosi o comunque atti ad offendere nelle recinzioni	Da 50,00 a 300,00
c.6	Utilizzo filo spinato nelle recinzioni	Da 50,00 a 300,00
Art.23	10. Collocazione sedie, tavolini tende ed altre strutture mobili ed immobili	
c.1	Abusiva collocazione o modifica di fari, luci, lanterne,vasi, tende, targhe, bacheche, sedie, fioriere, tavolini e simili.	Da 80,00 a 480,00
c.2	Obbligo di collocare le tende su spazio pubblico o aperto al pubblico ad altezza non inferiore a metri 2,20 dal pubblico suolo misurate dal bordo inferiore delle stesse	Da 50,00 a 300,00
c.3	Divieto di collocare tende sporgenti su suolo pubblico nelle strade sprovviste di marciapiede, fatte salve le aree pedonali	Da 50,00 a 300,00
c.4	Protusione delle tende aperte su strada carrabile oltre la proiezione verticale del marciapiedi	Da 50,00 a 300,00
c.5	Obbligo di tenere le tende chiuse di notte e in caso di forte vento.	Da 50,00 a 300,00
c.6	Divieto di lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti ed arredi di cui al presente articolo	Da 50,00 a 300,00
c.7	Abusiva collocazione di tabernacoli, targhe o lapide commemorative o	Da 50,00

	monumenti	a 300,00
Art.24	11. Decoro dei fabbricati	
c. 1	Divieto di collocare oggetti sulle facciate in vista dal suolo pubblico od omettere la manutenzione, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.	Da 25,00 a 150,00
c. 2	Divieto di apporre scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze nonché su porte, muri, manufatti o infrastrutture	Da 80,00 a 480,00
Art.25	12. Tetti, cornicioni e canali di gronda negli edifici	
c. 1	Manutenzione di tetti, i cornicioni, fumaioli, balconi, terrazzi e simili in buono stato di conservazione nonché convenientemente assicurati in modo da evitare caduta di tegole, lastre, pietre od altro qualsivoglia materiale.	Da 80,00 a 480,00
c. 2	Manutenzione canali di gronda e di scolo per le acque pluviali degli edifici al fine di evitare che spandano su suolo pubblico od aperto al pubblico.	Da 50,00 a 300,00
c.3	Gocciolamento di acqua o neve da tetti o canali di gronda	Da 25,00 a 150,00
Art.26	13. Giardini, parchi, aree verdi e fontane	
c.1 lett a)	Divieto nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche di cogliere i fiori, strappare fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento.	Da 25,00 a 150,00
c.1 lett b)	Divieto di calpestare parti erbose e di lasciare che lo facciano cani o altri animali	Da 25 ,00 a 150,00
c.1 lett c)	Transito o sosta con veicoli nei pubblici giardini e sui viali interni ad essi, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dai viali e delle strade appositamente destinati.	Da 25,00 a 150,00
c.1 lett d)	Divieto nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche di salire sugli alberi, appendervi od affiggere qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili.	Da 25,00 a 150,00
c.1 lett e)	Divieto nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche di salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di eta' cui sono destinati.	Da 25,00 a 150,00
c.2	Divieto di fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acqua, ovunque presenti.	Da 25,00 a 150,00
Art.27	14. Corsi d'acqua	
c. 1 lett a)	Divieto di fare il bagno in tratto posto in centro abitato	Da 50,00 a 300,00
c.1 lett b)	Divieto di lavare veicoli, oggetti o animali	Da 50,00 a 300,00
c.1 lett c)	Divieto di svolgere attività ludiche non autorizzate	Da 50,00 a 300,00
c. 1 lett d)	Divieto di gettare rifiuti di qualsiasi tipo	Da 50,00 a 300,00

c.1 lett. e)	Divieto di versamento e/o lasciare fluire rifiuti liquidi o liquami	Da 80,00 a 480,00
	CAPO III-PUBBLICA QUIETE	
Art.28	15. Norme generali	
c.1-2	Rispetto della normativa locale, statale e regionale in materia di pressione sonora.	Rinvio alle norme specifiche
Art.29	16. Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo	
c.1	Obbligo per I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causino schiamazzi e rumori; ivi compresa la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione.	Da 50,00 a 300,00
Art.30	17. Rumori e schiamazzi per le strade	
c.1	Divieto per le strade di recare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione, il cui uso deve comunque cessare dalle 23.00 alle 9.00 salva specifica autorizzazione	Da 50,00 a 300,00
c.2	Divieto durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, di provocare frastuono o rumore; l'attività potrà essere svolta esclusivamente non prima delle ore 6,45 e non dopo le ore 22,00 salva specifica autorizzazione	Da 50,00 a 300,00
Art.31	18. Rumori nelle abitazioni	
c.1	19. Divieto di produrre rumori recanti disturbo al vicinato	Da 50,00 a 300,00
c.2	20. Obbligo di cessare rumori molesti dalle 23 alle 7	Da 50,00 a 300,00
Art.32	21. Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali	
c.1	Divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo.	Da 50,00 a 300,00
	CAPO IV-MESTIERI ED ATTIVITA' LAVORATIVE	
Art.33	22. Commercio itinerante	
c.1,2,3,4	Esercizio in località vietate e sosta	Rinvio allo specifico regolam.to
Art.34	23. Negozi e articoli per soli adulti	
c.1	Obbligo di vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.	Da 80,00 a 480,00
c.2	Obbligo di tenere prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni in zone non immediatamente visibili.	Da 80,00 a 480,00
c.3	Vendita pubblicazioni per soli adulti in edicole e negozi	Da 80,00 a 480,00

Art.35	24. Vendita delle merci esposte	
c.1	Obbligo di chiara indicazione dei prezzi di merci ed oggetti esposti	Da 50,00 a 300,00
c.2	Rifiuto dell'esercente di vendere merci esposte ed al prezzo indicato.	Da 50,00 a 300,00
c.3	Obbligo dell'esercente di segnalare che merce od oggetti esposti non sono in vendita	Da 50,00 a 300,00
Art.36	Esposizione merci su suolo pubblico	
c.1	Esposizione merci ed oggetti su suolo tale da costituire pericolo od ostacolo, per forma e/o materiale e/o sua collocazione, ai passanti, in particolare ad ipovedenti o non vedenti, invalidi in carrozzina, e persone con passeggini	Da 50,00 a 300,00
c.2	Esposizione non conforme od eccedente l'autorizzazione	Da 50,00 a 300,00
c.3	Collocazione locandine su suolo pubblico	Da 50,00 a 300,00
c.4	Esposizione alla vista dei passanti di merci od oggetti recanti offesa al pubblico decoro.	Da 50,00 a 300,00
c.5	Esposizione merce od oggetti determinanti possibile lordura al suolo pubblico od ai passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.	Da 50,00 a 300,00
Art.37	Bagni e toilettes	
c.1	Obbligo degli esercenti pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di disporre di almeno una toilette o bagno a disposizione della clientela che ne faccia richiesta	Da 50,00 a 300,00
c.2	Igiene e manutenzione di bagni e/o toilettes	Da 50,00 a 300,00
Art.38	Uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune-	
c.1	Uso non del gonfalone non autorizzato	Da 80,00 a 480,00
c.2	Abusivo utilizzo dello stemma del Comune	Da 80 a 480,00
Art.39	25. Mestieri ambulanti -Artisti di strada	
c.1	26. Abusivo esercizio attività di suonatore ambulante e/o artista di strada	Da 50,00 a 300,00
c.2	Inottemperanza a limiti e disposizioni impartite dall'Autorità Comunale	Da 25,00 a 150,00
Art.40	27. Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti	
c.1	Mantenimento della pulizia e delle condizioni igieniche di ogni struttura temporaneamente autorizzata per lo svolgimento di pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti- Osservanza delle prescrizioni impartite dall'Autorità Comunale-Dotazione delle aree adibite a tale scopo di un congruo numero di contenitori di rifiuti.	Da 50,00 a 300,00
c.2	Mantenimento della pulizia e sgombrò per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato il suolo pubblico utilizzato le attività.	Da 50,00 a 300,00
c.3	Obbligo per i gestori di spettacoli viaggianti di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da	Da 50,00 a 300,00

	impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.	
c.4 lett a)	Richiami rumorosi o molesti per attirare il pubblico	Da 50,00 a 300,00
c. 4 lett b)	Esercizio attività oltre le ore 23, salva deroga	Da 50,00 a 300,00
c. 6	Utilizzo animali negli spettacoli, comportante maltrattamenti o sevizie	Da 80,00 a 480,00
Art.41	28. Noleggio di velocipedi ed altre attrezzature	
c.1	Attività di noleggio di attrezzature, senza autorizzazione comunale e senza rispettare le prescrizioni ivi contenute	Da 80,00 a 480,00
c.2	Obbligo dei gestori delle attività di noleggio autorizzata di vigilare sul corretto uso delle attrezzature noleggiate, di pulire lo spazio usato per l'attività e di riporre le attrezzature al termine dell'attività.	Da 50,00 a 300,00
c.3	Obbligo dei gestori delle attività di noleggio autorizzata di indicare e rispettarne l'orario nonché di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.	Da 50,00 a 300,00
c.4	Obbligo di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi per i mezzi concessi a noleggio.	Da 80,00 a 480,00
Art.42	29. Noleggio autovettura con conducente	
c.1	Obblighi relativi al trasporto pubblico da piazza	Rinvio allo specifico regolam.to
Art.43	30. Autobus urbani	
c.1	Obblighi dei passeggeri	Rinvio allo specifico regolam.to
Art.44	31. Volantinaggio, distribuzione oggetti, raccolta fondi ed altre forme di pubblicità o vendita	
c.1	Modalità per volantinaggio e distribuzione oggetti	Da 50,00 a 300,00
c. 2	Divieto di volantinaggio su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.	Da 50,00 a 300,00
c.3	Obbligo di previa autorizzazione per altre forme di pubblicità o vendita/offerta di beni e servizi	Da 50,00 a 300,00
c.4	Raccolta fondi	Da 50,00 a 300,00